



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale
N. 1706 del 02/07/2024

Classifica: **008.05.01**

Anno **2024**

(Proposta n° 3340/2024)

<i>Oggetto</i>	AUTORIZZAZIONE A FONTODI SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE DI GIOVANNI E MARCO MANETTI PER IL RECUPERO AI FINI PRODUTTIVI DI PAESAGGI AGRARI E PASTORALI DI INTERESSE STORICO COINVOLTI DA PROCESSI DI FORESTAZIONE E RINATURALIZZAZIONE (ARTICOLO N. 80 BIS DEL REGOLAMENTO FORESTALE DELLA TOSCANA - DPGR 48/R/2003) RELATIVA ALL'IMPIANTO DI VIGNETO IN LOCALITÀ SAN PIAZZOLE - PANZANO NEL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI. PRATICA ARTEA N. 2024FORATBG00000013624304880480211102 – RIF. AVI 28451.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO VINCOLO IDROGEOLOGICO
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Progetti Strategici - Ambito Vincolo Idrogeologico
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	MATASSONI LUCA
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	Cardi Davide

MATLUC00

Il Titolare P.O.

(I) VISTO

I.1 - lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

I.2 - che la Città Metropolitana di Firenze, è soggetto titolare delle funzioni in materia di forestazione ai sensi della L.R. n. 22 del 03/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7/4/2014, n. 56”;

I.3 - la L.R. n. 39/2000 e s.m.i., nonché il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.;

I.4 - il “Regolamento per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico”, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 40 della Legge Forestale della Toscana - L.R. 39/2000, approvato con Del.C.M. n. 64 del 28/07/2021;

I.5 - l’Atto Dirigenziale n. 789 del 14/03/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Arch. Davide Cardi l’incarico di Posizione Organizzativa “Pianificazione Strategica”;

I.6 - l’Atto Dirigenziale n. 597 del 28/02/2023 con il quale il Dott. Geol. Luca Matassoni è stato individuato quale Responsabile del Procedimento (RdP).

(II) DATO ATTO CHE

II.1 - in data 29/05/2024, trasmessa e sottoscritta dal Dott. Per. Agr. Franco Gabbrielli in qualità di tecnico incaricato mediante procura speciale, acquisita con protocollo n. 26648 del 30/05/2024, è pervenuta alla Città Metropolitana di Firenze istanza di autorizzazione per il recupero ai fini produttivi di paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione (articolo n. 80 bis del Regolamento Forestale della Toscana - DPGR 48/R/2003) relativa all’impianto di vigneto in località San Piazzole - Panzano nel Comune di Greve in Chianti;

II.2 - all’istanza è stato attribuito il codice di riferimento AVI 28451 sul gestionale dell’Ufficio e il n. di pratica ARTEA 2024FORATBG00000013624304880480211102 sul sistema regionale SIGAF.

(III) PRESO ATTO CHE

III.1 - il richiedente è Giovanni Manetti, qualificatosi legale rappresentante della Fontodi Società Agricola Semplice di Giovanni e Marco Manetti, proprietaria dei terreni;

III.2 - l’istanza riguarda le seguenti particelle catastali del Comune di Greve in Chianti (con indicata la superficie interessata dall’intervento in ettari, ha): foglio di mappa n. 154, particelle n. 164 (00.28.46), 252 (00.02.67), 253 (00.02.07), 261 (00.05.60), per una superficie di intervento pari a 00.38.80 ha;

III.3 - l’intervento prevede l’impianto del vigneto mediante: il taglio della vegetazione arborea e arbustiva e l’asportazione delle ceppaie; la lavorazione del terreno, da effettuare ad una profondità di circa 90-100 cm, mantenendo la morfologia del terreno e senza effettuare movimenti di terra, salvo limitati interventi di livellamento superficiale; lo scasso, da eseguirsi in contemporanea allo spietramento, mediante escavatori dotati di benna grigliata; la concimazione di fondo e le lavorazioni superficiali del terreno; l’impianto delle barbatelle con un sesto di m. 2,20 fra le file e m. 0,70 sulla fila, con lunghezza massima dei filari di circa 98 metri, ma non a rittochino;

III.4 - il richiedente ha dichiarato che eseguirà i lavori in economia diretta.

(IV) CONSIDERATO CHE

IV.1 - negli elaborati progettuali le particelle n. 253 e n. 261 non sono interamente interessate dall’intervento, essendone escluse sottili strisce per poche decine di metri quadrati ciascuna, senza che ciò incida significativamente sulla superficie totale richiesta;

IV.2 - la verifica della documentazione presentata ha constatato la completezza dell’istanza, consentendo la positiva valutazione preliminare di merito della medesima;

IV.3 - in data 07/06/2024, con protocollo n. 28410, è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento a partire dalla data di trasmissione dell’istanza;

IV.4 - in data 01/07/2024 è stata eseguita dal RdP la ricognizione dei luoghi, che ne ha verificato la corrispondenza a quanto descritto negli elaborati progettuali di supporto all'istanza.

IV.5 – al termine dell'istruttoria di merito è stato espresso, ai soli fini del vincolo idrogeologico, parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'intervento in oggetto, interamente recepito nel dispositivo del presente atto;

IV.6 - le verifiche e le valutazioni tecniche di cui al punto IV.5 hanno espresso **esito favorevole**.

(V) DISPONE

V.1 - che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

V.2 - per i motivi indicati nelle valutazioni sopra enunciate, ai sensi della L.R. 39/2000 e del vigente Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003, di **autorizzare** la realizzazione dell'intervento in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

- a) siano rispettate le indicazioni riportate negli elaborati progettuali del Dott. Per. Agr. Franco Gabbriellini e nella relazione geologica del Dott. Geol. Andrea Garuglieri;
- b) in particolare, siano realizzate/adequate le opere di sistemazione idraulico agraria (scarpate e fossette) garantendo la loro efficienza nel tempo, i movimenti di terreno siano limitati a quelli previsti, sia adottata la sistemazione dei vigneti proposta con l'andamento dei filari non a rittochino;
- c) al fine di limitare l'azione erosiva legata allo scorrimento in superficie delle acque meteoriche, sia garantito l'inerbimento permanente degli interfilari e della nuova scarpata;
- d) i materiali di risulta dal taglio della vegetazione potranno essere abbruciati in loco con le modalità disposte dall'articolo n. 66 del RF, o, in alternativa, conferiti a discarica autorizzata, evitando comunque il loro accumulo ai margini degli appezzamenti;
- e) i materiali di risulta dal taglio della vegetazione potranno essere abbruciati in loco con le modalità disposte dall'articolo n. 66 del RF, o, in alternativa, conferiti a discarica autorizzata, evitando comunque il loro accumulo ai margini degli appezzamenti;
- f) prima dell'inizio dei lavori, sia comunicato il nominativo dell'eventuale ditta subentrante per la loro esecuzione, anche parziale;
- g) qualsiasi eventuale variante da apportare a quanto in progetto sia comunicata preliminarmente, provvedendo all'acquisizione di apposita nuova autorizzazione nel caso di cambiamenti sostanziali ai sensi dell'articolo n. 17 del "Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni in materia di Vincolo Idrogeologico" di cui alla Del. C. M. di Firenze n. 64 del 28/07/2021;
- h) ai sensi dell'art. 72 c. 7 bis del Regolamento Forestale, entro sessanta giorni dalla scadenza della validità della presente autorizzazione sia data comunicazione dell'eventuale mancato completamento dell'intervento, in ogni caso entro tale termine sia comunicato l'eventuale mancato inizio lavori;
- i) l'attività agricola nei terreni recuperati deve essere protratta per almeno cinque anni dall'autorizzazione, pena l'applicazione delle sanzioni e degli obblighi di cui al comma 4 dell'articolo 80 bis del Regolamento Forestale;
- l) l'Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere gli interventi o di dettare ulteriori prescrizioni qualora si dovesse verificare danno forestale e/o idrogeologico;
- m) siano rispettate le Norme tecniche per l'esecuzione dei lavori di cui al Capo I, sezione II del Titolo III del Regolamento Forestale DPGR 48/R del 08/08/03 (articoli n. 75, 76, 77 e 78), garantendo durante tutte le fasi dei lavori la corretta regimazione delle acque e la prevenzione dall'insorgere di fenomeni erosivi, oltre alle altre prescrizioni previste dal Regolamento Forestale, anche se qui non espressamente richiamate;

V.3 - che siano fatte salve le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, organismi e/o Uffici, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'intervento previsto.

V.4 - La presente autorizzazione ha validità di tre (3) anni dalla data del rilascio.

(VI) TUTELA

VI.1 - Gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione all'uno ed all'altro ricorso.

Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Firenze, 02/07/2024

IL FUNZIONARIO
DAVIDE CARDI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”